

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1263 del 10 ottobre 2023

Presa d'atto della chiusura della procedura fallimentare a carico di PI.CA. Holding IT s.r.l., esclusione del credito dallo stato passivo e mancato soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

Situazione contabile finale dei lotti:

Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I), Lotto 1 - Comune di Galliera (BO);

Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 24 e Lavori complementari (affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006) - Comune di San Possidonio (MO);

Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) – Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 3 - Comune di Mirandola (MO)

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023.

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Rilevato che la stazione appaltante del Commissario Delegato, a seguito di apposite procedure di gara ha aggiudicato, come si specificherà nel proseguo, all'impresa PI.CA. Holding IT S.R.L., con sede in Piazza Luigi di Savoia 24, 20124 Milano C.F. 05462470963 la realizzazione delle seguenti opere:

- 1) Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I), Lotto 1, nel Comune di Galliera (BO), costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo;**
- 2) Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 24, nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli";**
- 3) Lavori complementari (affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006) dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 24 nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli";**
- 4) Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) – Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 3, nel Comune di Mirandola (MO), costituito dalla Scuola di Musica, aggiudicazione poi decaduta per i motivi che si specificheranno in seguito.**

Rilevato altresì che con nota del 15/10/2021, registrata al prot.n. CR0013231.E del 15/10/2021, il curatore Fallimentare della menzionata impresa PI.CA. Holding IT S.r.l., dott. Andrea Nannoni, ha comunicato al Commissario delegato l'avvenuto fallimento della società;

Valutato che, in considerazione dell'intervenuto fallimento e delle azioni successive intraprese dal sottoscritto Commissario Delegato, occorre in questa sede brevemente riepilogare le varie posizioni riferite ai cantieri di lavori pubblici di cui ai sopracitati n. 4 interventi, come segue:

1) Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I), Lotto 1, nel Comune di Galliera (BO), costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo

L'intervento è stato oggetto della seguente programmazione:

- con Ordinanza n. 6 del 31/01/2013 sono state localizzate le aree per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.);
- con Ordinanza n. 38 del 28/03/2013 del Commissario Delegato a titolo "Edifici Pubblici Temporanei (EMT, EST, PST), Approvazione atti di gara", si è disposta l'approvazione della documentazione per la procedura di gara aperta per la progettazione e realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei I, oltre alle connesse opere di urbanizzazione.
- con successive Ordinanze sono state approvate nuove rimodulazioni del Programma Operativo Scuole, da ultimo con Ordinanza n. 9 del 03.05.2022, recante "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022", con la quale è

stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, prevedendo una spesa complessiva di Euro 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012. In particolare alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopraccitata, è stato stimato un costo di Euro 79.947.106,18 per la "Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non possono essere riparati e riattivati per l'anno scolastico 2013-2014".

Nello specifico per l'intervento in esame:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J48G13000040001 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 50289672DA;
- con Decreto n. 451 del 04/06/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del Lotto 1 relativo all'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I) nel Comune di Galliera (BO), costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo a favore dell'impresa PI.CA. Holding IT S.R.L. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL;
- con Decreto n. 858 del 09/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro tecnico economico e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per un importo di 476.018,40, comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 23.400,00, IVA esclusa;
- con Rep. n. 0163 in data 23/09/2013 è stato stipulato il contratto per la progettazione e i lavori di realizzazione dell'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I), Lotto 1, nel Comune di Galliera (BO), costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo, per l'importo complessivo contrattuale pari a Euro 476.018,40, IVA esclusa;
- con Decreto n. 1268 del 08/11/2013 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo di Euro 329.841,48 al netto dell'Iva, a cui è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 5430403E4E;
- con Rep. n. 0212 in data 22/11/2013 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo ricognitivo relativo ai lavori di perizia di cui sopra, per un importo contrattuale al netto dell'Iva, pari a Euro 329.841,48;
- con Decreto n. 2895 del 27/11/2018 si è preso atto del Conto Finale dei lavori dell'Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I) Lotto n. 1 - Galliera (BO) da cui risulta:
 - un credito – allora inesigibile - a favore dell'impresa pari a Euro 4.029,30 IVA esclusa a titolo di ritenuta dello 0,5% di cui dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, da liquidare solo dopo l'avvenuta approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo;
 - un debito dell'impresa pari a Euro 31.486,64 IVA esclusa;
- in data 02/03/2020 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha certificato che i lavori di realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT I) Lotto n. 1 - Galliera (BO) sono collaudabili, stabilendo altresì un credito a favore dell'Impresa pari a Euro 4.029,30 IVA esclusa e un debito dell'Impresa dovuto alle detrazioni applicate ed esplicitate in Relazione, pari a Euro 31.486,64 IVA esclusa.

L'importo derivante dal collaudo tecnico-amministrativo risulta composto come segue:

- Euro 19.026,28 a titolo di detrazioni in danno, come di seguito specificate:
 1. Euro 16.376,28 per interventi di riparazione e ripristino delle funzionalità dell'edificio;
 2. Euro 1.800,00 per la mancata verifica del sistema linea vita;
 3. Euro 850,00 per la mancata verifica di efficienza prestazionale impianto fotovoltaico
 - Euro 9.865,23 a titolo di detrazioni contabili operate dal D.L.;
 - Euro 2.595,13 a titolo di detrazioni contabili operate dal R.U.P..
- Le detrazioni in danno conseguentemente ammontano ad Euro 23.212,06, in virtù dell'applicazione dell'IVA al 22% per Euro 4.185,78.

Precisato altresì che, a seguito delle detrazioni contabili apportate, a fronte degli acconti già corrisposti, risulta necessario recuperare l'importo di Euro 843,11 versato in eccesso a titolo di IVA all'Erario, determinato sulla base dell'importo liquidabile pari ad Euro 8.431,06, risultante dalla differenza tra detrazioni contabili e ritenuta dello 0,5%.

Dal collaudo e dalle detrazioni contabili operate, rimane un saldo a debito dell'Impresa pari ad Euro 32.486,23, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

VOCE	IMPORTO
DETRAZIONI ESECUZIONE IN DANNO	-23.212,06 €
DETRAZIONI CONTABILI D.L.	- 9.865,23 €
DETRAZIONI CONTABILI R.U.P.	- 2.595,13 €
IVA RISULTATA IN ECCESSO	- 843,11 €
TOTALE DEBITO IMPRESA	- 36.515,53 €
TOTALE CREDITO IMPRESA A TITOLO DI RITENUTA 0,5%	4.029,30 €
SALDO A DEBITO	- 32.486,23 €

Situazione garanzie fidejussorie:

- il Commissario Delegato ha proceduto con note prot. n. CR/2018/43245 del 10/12/2018 e n. CR/2019/10903 del 16/04/2019 alla "Richiesta di escussione della Polizza Fideiussoria per la Cauzione Definitiva (Schema Tipo 1.2 – Scheda Tecnica 1.2 – ai sensi dell'art. 30, comma2, della legge n. 109/94 e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006) n. 1307H13147" alla compagnia assicurativa Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi, richiesta non andata a buon fine;
- con nota dell'Avvocatura dello Stato, è stata diffidata direttamente la compagnia assicurativa;
- il Commissario Delegato ha proceduto alla richiesta di escussione delle polizze fideiussorie n. 1311B13575 e n. 1310C13412 emesse a garanzia dello svincolo della ritenuta del 10% a garanzia del contratto, emesse sempre da Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi, richieste, anche esse, non andata a buon fine;
- tali tentativi di escussione delle sopra menzionate garanzie fideiussorie, tuttavia, non hanno avuto esito positivo a causa, prima per l'impossibilità di recapito della corrispondenza all'Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi e quindi per l'intervenuta cessazione dell'attività, infatti tale società, risulta fallita;
- pertanto, con nota CR/2019/0015793 del 19/06/2019, il Commissario Delegato ha provveduto a diffidare l'appaltatore al pagamento dell'importo dovuto ma anche tale ulteriore tentativo è rimasto senza riscontro.

2) Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto n. 24, nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli";

L'intervento è stato oggetto della seguente programmazione:

- con Ordinanza n. 5 del 05.07.2012 a titolo "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013" del Commissario Delegato, è stato approvato il programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole danneggiate dal sisma, che non potevano essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013, con la quale è stata altresì nominata l' Ing. Manuela Manenti, quale Responsabile unico del Procedimento;
- con Ordinanza n. 7 del 05.07.2012 del Commissario Delegato, a titolo "Realizzazione Edifici Scolastici Provvisori - Approvazione documentazione ed atti di gara" è stata indetta la gara per la progettazione e la realizzazione dei n. 28 E.S.T. individuati;
- con successive Ordinanze è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Scuole, da ultimo con Ordinanza n. 9 del 03.05.2022, recante "Rimodulazione dei Programmi

Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022”, con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, prevedendo una spesa complessiva di Euro 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012. In particolare, alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all’Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopraccitata, è stato stimato un costo di Euro 79.947.106,18 per la “Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non possono essere riparati e riattivati per l’anno scolastico 2013-2014”.

Nello specifico per l’intervento in esame:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402457E6E;
 - con Decreto n. 4 del 30/07/2012 del Commissario Delegato sono state approvate le risultanze degli atti di gara degli Edifici Scolastici Temporanei ed in particolare per il Lotto 24 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l’esecuzione dei lavori della Scuola Secondaria di I Grado di San Possidonio e Scuola Primaria “Andreoli” nel Comune di San Possidonio (MO), alla PI.CA. Holding IT S.r.l. di Milano ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL;
 - con Decreto n. 54 del 12/09/2012 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Lotto n. 24 relativo alla Scuola Secondaria I° Grado di San Possidonio e Scuola Primaria “Don Andreoli” in Comune di San Possidonio (MO), presentato dall’Impresa aggiudicataria PI.CA. Holding IT S.r.l. e il relativo quadro tecnico-economico per un importo complessivo di Euro 1.895.203,57 di cui Euro 1.372.134,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, e Euro 523.069,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - con Decreto n. 62 del 20/09/2012 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto n. 24 degli EST relativo alla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria “Don Andreoli” nel Comune di San Possidonio (MO) alla PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL;
 - in data 07/11/2012 è stato sottoscritto con la predetta impresa il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0020 per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.372.134,00, oltre IVA;
 - con decreto n. 624 del 17/07/2013 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 1 per il corrispettivo risultante di Euro 131.138,04, di cui Euro 125.203,00 per lavori ed Euro 5.935,04 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
 - in data 23/09/2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo di appalto, Rep. n. 0164 per il corrispettivo contrattuale di Euro 131.138,04, oltre IVA;
 - la suindicata perizia ha comportato un aumento del corrispettivo contrattuale da Euro 1.372.134,00 a Euro 1.503.272,04, oltre IVA;
 - con Decreto n. 1392 del 16/05/2016 è stato approvato il conto finale dei lavori dell’EST L24 dal quale è emerso un credito a favore dell’Impresa di Euro 7.516,36;
 - in data 24/09/2018 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha certificato che i lavori di realizzazione del Lotto n. 24 relativo all’ Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria “Don Andreoli” nel Comune di San Possidonio (MO) sono collaudabili prevedendo un credito a favore dell’Impresa pari ad Euro 7.516,36 e un debito a carico dell’Impresa pari a Euro 57.128,76, IVA esclusa.
- Le detrazioni in danno conseguentemente ammontano ad Euro 69.697,09, in virtù dell’applicazione dell’IVA al 22% per Euro 12.568,33.

Situazione garanzie fidejussorie:

- con decreto n. 1000 del 24 Maggio 2019 l’Escussione della somma garantita da garanzia fidejussoria n. 594040462 del 03/08/2012 e relativa Appendice n. 1, che ne forma parte integrante, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., a garanzia, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del contratto di appalto Rep. n. 0020 del 07/11/2012 per la progettazione e la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) - Lotto n.24 nel Comune di San Possidonio (MO).”

- con decreto n. 1001 del 24 Maggio 2019 l'Escussione della somma garantita da garanzia fideiussoria n. 5009022486929 del 06/09/2013, rilasciata dalla FATA Assicurazioni S.p.A., a garanzia, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell'atto integrativo Rep. n. 0164 del 23/09/2013 al contratto di appalto Rep.n. 0020 del 07/11/2012 per la progettazione e la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) - Lotto n.24 nel Comune di San Possidonio (MO).”

- polizza fideiussoria n. 1211B11916 rilasciata dalla Società Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia del contratto.

- dalle escussioni succitate si è recuperato il solo l'importo di Euro 7.258,20, rispetto al debito totale dell'impresa; importo accertato con decreto n. 1988 del 6 Novembre 2020 avente titolo "Accertamento della somma garantita da garanzia fideiussoria n. 5009022486929 del 06/09/2013, rilasciata dalla FATA Assicurazioni S.p.A., a garanzia, ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell'atto integrativo Rep. n. 0164 del 23/09/2013 al contratto di appalto Rep.n. 0020 del 07/11/2012 per la progettazione e la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) - Lotto n.24 nel Comune di San Possidonio (MO).”

Pertanto per i lavori di realizzazione del Lotto n. 24 relativo all' Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli" nel Comune di San Possidonio (MO), rimane un saldo a debito in capo all'Impresa pari ad Euro 54.922,53, come risulta dalla tabella, disposta nel Decreto n.1063 del 30 Settembre 2022 di presa d'atto della situazione debitoria e creditoria di PI.CA. Holding IT s.r.l e di seguito riportata:

VOCE	IMPORTO
DETRAZIONI ESECUZIONE IN DANNO	- 69.697,09 €
ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA (DECRETO N. 1988/2020)	7.258,20 €
CREDITO IMPRESA A TITOLO DI RITENUTA 0,5%	7.516,36 €
SALDO A DEBITO	- 54.922,53 €

Contenzioso:

- in conseguenza della situazione debitoria dell'impresa per gli appalti succitati e delle mancate escussioni descritte, si è intrapresa l'azione in giudizio nei confronti dell'appaltatore PI.CA. Holding IT Società a Responsabilità Limitata;

- la causa è stata pertanto introdotta mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale civile di Bologna, iscritta al R.G. n. 11985 /2020, per l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento della società PICA Holding srl e per la condanna al pagamento di quanto dovuto in relazione all' EPT I Lotto I – Scuola Materna nel Comune di Galliera (BO) e all'EST L24 – Edificio Scolastico Temporaneo nel Comune di San Possidonio” oltre accessori;

- l'Appaltatore, costituendosi, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del Commissario coinvolgendo l'intero rapporto contrattuale e, pertanto, il Giudice Onorario, all'udienza del 11/02/2021, disponeva il mutamento di rito, fissando per la comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. l'udienza del 29/07/2021, udienza rinviata inizialmente al 29/09/2021 e, successivamente, al 25/11/2021;

- all'udienza del 25/11/2021 il Giudice, accertato l'intervenuto fallimento di Pica Holding. Srl, come dichiarato con sentenza n. 273/2021 in data 20/7/21 emessa dal Tribunale – Sezione fallimentare - di Milano, dichiarava l'interruzione del processo.

3) Lavori complementari (affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006) dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto n. 24 nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola

Secondaria I° Grado e Scuola Primaria “Don Andreoli”

Nello specifico per l'intervento in esame:

- con Ordinanza n. 86 del 19/07/2013 si è provveduto all'affidamento di lavori complementari dei lotti 13, 18 e 24 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs 163/2006, ed in particolare:
- con Decreto n. 811 del 02/09/2013 del Commissario Delegato sono stati affidati i lavori complementari mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla PI.CA. Holding S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL ed è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione dell'E.S.T. di cui trattasi alla stessa impresa per un importo di Euro 1.001.317,50 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 47.182,50, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J48J12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 53232450BE;
- in data 22/10/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0180 per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.001.317,50 oltre ad IVA;
- con Decreto n. 1190 del 08/07/2014 è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa i lavori complementari, del Lotto n. 24 degli EST, per un costo aggiuntivo netto di Euro 63.295,43, di cui 60.478,80 per lavori ed Euro 2.816,63 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori complementari, da Euro 1.001.317,50 a Euro 1.064.612,93;
- in data 13/11/2014 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo, Rep. N. 0322 per il corrispettivo contrattuale di Euro 63.295,43 oltre IVA;
- con Decreto n. 683 del 21/04/2015 è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa i lavori complementari, del Lotto n. 24 degli EST che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 22.198,70 oltre IVA, i cui lavori sono stati ultimati per la maggior parte entro la data del 09/09/2014.

Notizie dalla Prefettura:

- con riservata amministrativa prot. 66104-2015/Area l'Antimafia/White List del 28.10.2015, la Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo - ha trasmesso il provvedimento con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione dell'Impresa PI.CA. HOLDING IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL nella “white list” istituita presso la stessa Prefettura ai sensi della normativa sulla “Ricostruzione post-sima”, con valore di interdittiva antimafia, acquisito al protocollo in data 09.11.2015 CR.2015.0053376;
- il summenzionato provvedimento ha effetti interdittivi e quindi non consente alle Amministrazioni, cui sono fornite le informazioni, di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, nonché di rilasciare concessioni o autorizzazioni;
- il contratto di appalto dell'EST L24 lavori complementari sottoscritto in data 22/10/2013, Rep. n. 0180, per quanto non previsto ha espressamente fatto rinvio al contratto dell'appalto principale, Rep. 0020 del 07.11.2012, che prevede la clausola risolutiva espressa qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura informazioni interdittive contemplate dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
- l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, alla lettera m), dispone che non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- la Stazione Appaltante non ha conseguentemente potuto procedere alla stipula dell'atto integrativo per la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, relativa i lavori complementari, del Lotto n. 24.
- con Decreto n. 3032 del 7 Dicembre 2018 è stato approvato il conto finale dei lavori complementari dell'EST L24 dal quale è emerso un credito a favore dell'Impresa di Euro 38.220,35 oltre IVA ed un debito a titolo di detrazioni in danno di Euro 15.345,31 oltre IVA;
- in data 23/11/2018 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha certificato che

i lavori di realizzazione del Lotto n. 24 relativo ai lavori complementari dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli" nel Comune di San Possidonio (MO) sono collaudabili stabilendo un credito a favore dell'Impresa 38.220,35 oltre IVA ed un debito a titolo di detrazioni in danno di Euro 15.345,31 oltre IVA.

Le detrazioni in danno conseguentemente ammontano ad Euro 18.721,28, in virtù dell'applicazione dell'IVA al 22% per Euro 3.375,97.

Rimane un saldo a credito in favore dell'Impresa pari ad Euro 19.499,07, come risulta dalla tabella disposta nel Decreto n.1063 del 30 Settembre 2022 di presa d'atto della situazione debitoria e creditoria di PI.CA. Holding IT s.r.l e di seguito riportata:

VOCE	IMPORTO
DETRAZIONI ESECUZIONE IN DANNO	- 18.721,28 €
CREDITO IMPRESA	38.220,35 €
SALDO A CREDITO	19.499,07 €

4) Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) – Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto n.3, nel Comune di Mirandola (MO), costituito dalla Scuola di Musica, aggiudicazione poi decaduta per i motivi che si specificeranno in seguito.

L'intervento è stato oggetto della seguente programmazione:

- con Ordinanza Commissariale n. 108 del 24/09/2013 è stata effettuata la prima localizzazione delle aree per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei 3 (E.P.T. III);
- con Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/12/2013, in aggiornamento ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 108 del 24/09/2013, si è provveduto alla definizione e alla localizzazione delle aree precedentemente individuate per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III;
- con Ordinanza Commissariale n. 155 del 19/12/2013, avente ad oggetto "Edifici Pubblici Temporanei III" (EPT III)" (già EST, EMT), sono stati approvati gli atti di gara per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III e le connesse opere di urbanizzazione - da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa - ed il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 17.500.000,00, che trova copertura finanziaria con le risorse del Fondo di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto-Legge n.74 del 06/06/2012, convertito con modifiche in Legge n.122 del 01/08/2012. Con la medesima Ordinanza è stato individuato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Manuela Manenti;
- con diverse Ordinanze sono stati rimodulati i "Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. III) e per i traslochi e depositi mobili privati", da ultimo con Ordinanza n. 9 del 03.05.2022, con cui è stata approvata la rimodulazione dei Programmi Operativi prevedendo, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), una spesa complessiva di Euro 20.553.802,24, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012.

Nello specifico per l'intervento in esame:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J44B1300390001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5516392EAC;
- con proprio Decreto n. 1298 del 17/07/2014 si è provveduto all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) - Lotto 3 - Comune di Mirandola (MO) - Edificio

Scolastico Temporaneo - Scuola di Musica;

- con tale decreto il Lotto 3 è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL che ha offerto un ribasso del 16,128 % per un importo netto di Euro 463.141,18 al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 24.849,00; pertanto, l'importo netto contrattuale risulta essere pari a Euro 487.990,18 oltre Iva;

- con proprio Decreto n. 1854 del 02/10/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima impresa e il quadro tecnico-economico per un importo complessivo di Euro 732.800,00 di cui Euro 487.990,18 per lavori a corpo comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 244.809,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed è stato aggiudicato definitivamente la realizzazione del lotto 03 degli EPT III.

- con proprio Decreto n. 315 del 19/02/2015 si è disposto di dichiarare decaduto e di ritirare il Decreto n. 1854 del 02/10/2014 di "Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III - Edificio Scolastico temporaneo - Scuola di Musica - nel Comune di Mirandola (MO)" essendo venuti meno, nel corso di esecuzione dei lavori, i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006 in ragione di gravi negligenze dell'impresa comportanti, per la Stazione Appaltante, l'impossibilità nel dare luogo alla stipula del relativo contratto.

- il RUP con nota del 20 febbraio 2015, conseguentemente, ha ordinato all'impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL l'interruzione definitiva dei lavori, antecedentemente al loro compimento, consentendo il solo completamento delle opere strutturali e delle altre lavorazioni di protezione delle medesime, e contestualmente è stato disposto alla D.L. di procedere con la redazione, in contraddittorio con l'impresa, dello Stato di Consistenza della porzione di lavori già eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè d'opera.

- nel corso dei lavori, parzialmente eseguiti dall'impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL antecedentemente all'adozione del citato Decreto n. 315 del 2015, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto ed è stata a tal fine redatta una perizia di variante;

- conseguentemente, con proprio Decreto n. 1816 del 29/09/2015 si è preso atto della approvazione, dal punto di vista tecnico, da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per lavorazioni integrative pari ad Euro 129.606,53, di cui Euro 123.574,08 per lavori ed Euro 6.032,45 per oneri della sicurezza, con conseguente ridefinizione del Quadro Economico;

- con lo stesso Decreto n. 1816 del 29/09/2015, è stato approvato lo stato di consistenza in data 16 settembre 2015, dal quale risulta che il corrispettivo per la porzione di opere eseguite dall'impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL ammonta ad Euro 313.156,79 (oltre Iva) ed è stato disposto che dal relativo pagamento, in via provvisoria, venisse trattenuta la somma di Euro 31.315,68 a copertura dei prevedibili maggiori oneri che la Stazione Appaltante ha sostenuto e dovrà sostenere per riappaltare l'opera e garantirne il completamento;

- nel suddetto Decreto 1816/2015 la stima provvisoria della somma da trattenere a copertura dei maggiori oneri per il riappalto era stata sommariamente valutata dall'Amministrazione in via speditiva e meramente convenzionale nella misura del 10% del corrispettivo netto da corrispondere all'Appaltatore per la porzione di opere dallo stesso eseguite, atteso che la stima analitica effettiva dei maggiori oneri per il completamento dell'opera sarebbe stata nel concreto quantificabile dall'Amministrazione, solo una volta conclusa la procedura di riappalto e l'aggiudicazione al nuovo operatore economico;

- con Ordinanza n. 23 del 13 aprile 2016, è stata approvata la documentazione di gara per il completamento dell'opera e, a base d'asta, sono stati previsti, sulla scorta di un computo metrico analitico e con l'adozione di prezziari e listini ufficiali, Euro 476.908,08 per il completamento dei lavori come descritti negli elaborati tecnici allegati alla suddetta ordinanza, oltre ad IVA ed al lordo del ribasso che sarà offerto dal futuro aggiudicatario, con una conseguente maggiore spesa allo stato prevedibile di Euro 172.468,18, oltre ad IVA, rispetto all'importo netto unilateralmente quantificato da PI.CA. Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL in sede di gara originaria e corrispondente all'importo con cui i lavori furono aggiudicati. La predetta maggiore spesa, da rideterminare in sede di

aggiudicazione dei lavori al fine di tener conto dell'eventuale ribasso d'asta e delle ulteriori maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per la conduzione delle opere del progetto riappaltato, dovrà essere recuperata a carico della società PI.CA. Holding IT S.r.l.;

- con Decreto n. 2201 del 22/07/2016 è stato approvato il conto finale dell'E.P.T. III L03 – Mirandola (MO) con rideterminazione delle spese da recuperare a carico dell'Impresa Pica Holding IT S.r.l. ora Fallimento PI.CA. HOLDING IT SRL, salvo conguaglio a parziale modifica del Decreto n. 1816 del 29/09/2015, prevedendo in particolare:

- un credito dell'impresa risultante dal conto finale per Euro 336.593,45, IVA compresa;
- un debito dell'impresa di Euro 199.699,98, modificando il proprio decreto n. 1816 del 29 settembre 2016.

- che il R.U.P. con nota prot. PG/2018/0470423 del 28/06/2018 ha comunicato all'Impresa un'ulteriore detrazione derivante dall'impossibilità di utilizzare la linea vita, posata a suo tempo dall'Impresa PI.CA HOLDING S.r.l., in quanto carente delle necessarie documentazioni e certificazioni, ponendo conseguentemente a carico dell'Impresa medesima i costi necessari al montaggio ex novo di una linea vita adeguata, al fine di poter effettuare manutenzioni in copertura in sicurezza, stimati in Euro 3.575,21.

Pertanto che per i lavori di realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III - Edificio Scolastico temporaneo - Scuola di Musica - nel Comune di Mirandola (MO), rimane un credito in favore dell'Impresa pari ad Euro 4.303,81, come risulta dalla tabella disposta nel Decreto n.1063 del 30 Settembre 2022 di presa d'atto della situazione debitoria e creditoria di PI.CA. Holding IT s.r.l e di seguito riportata:

VOCE	IMPORTO
CREDITO IMPRESA DA STATO DI CONSISTENZA (DECRETO N. 1816/2015)	313.156,79 €
IMPORTO VERSATO ALL'IMPRESA (DECRETO 2201/2016)	105.577,79 €
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	207.579,00 €
DETRAZIONI PER NUOVO APPALTO (DECRETO 2201/2016)	- 199.699,98 €
ULTERIORE DETRAZIONE RUP	- 3.575,21 €
SALDO A CREDITO	4.303,81 €

Riassunto pertanto che a seguito di quanto dettagliatamente esposto risulta la seguente complessiva situazione debitoria e creditoria degli appalti sopra precisati:

APPALTO	IMPORTO
EPT I Lotto 1	- 32.486,23 €
EST Lotto 24	- 54.922,53 €
EST Lotto 24 ex Art. 57 Lavori complementari	19.499,07 €
EPT III Lotto 3 - Scuola di Musica	4.303,81 €
DEBITO TOTALE IMPRESA	- 63.605,88 €

Rilevato che:

- con nota del 15/10/2021, registrata al prot.n. CR0013231.E del 15/10/2021, il curatore Fallimentare di PI.CA. Holding IT S.r.l., dott. Andrea Nannoni, ha comunicato al Commissario delegato l'avvenuto fallimento della società e, mediante diffida, invitava lo stesso ad effettuare il pagamento del credito residuo dagli atti in suo possesso vantato dalla società fallita, pari ad Euro 207.579,00, oltre interessi legali maturati dalla scadenza della fattura n. 3 del 6/10/2015 relativa alla fatturazione dello stato di consistenza per la progettazione e realizzazione dei lavori dell'EPT Lotto III, Scuola di Musica di Mirandola;
- alla predetta nota, il Commissario Delegato ha fornito riscontro con comunicazione avente prot. n. CR 06/04/2022.0003646.U, specificando di aver disposto con il Decreto n. 2201 del 22/07/2016 la trattenuta di Euro 199.699,98 per le spese sostenute per la progettazione dei lavori di completamento dell'opera ES SCUOLA MUSICA, per l'avvio della nuova gara e della maggiore spesa prevista per l'esecuzione degli stessi lavori; e di aver provveduto, con il medesimo Decreto, al pagamento del residuo importo (al netto delle trattenute operate) pari ad Euro 105.577,79, (circostanza e atti già a conoscenza dell'Impresa PI.CA. Holding IT s.r.l.), di aver inoltre addebitato, successivamente, Euro 3.575,21 a titolo di costi necessari al montaggio ex novo di una linea vita, e che, pertanto, il credito residuo dell'impresa PI.CA. Holding IT s.r.l. relativo all'opera ES SCUOLA MUSICA ammontava ad Euro 4.303,81; infine, specificava che la Stazione Appaltante stava procedendo alla ricognizione di altre somme a debito dell'Impresa per le quali avrebbe proceduto ai sensi di legge;
- con note acquisite al Rep. n. CR 08/04/2022.0003732.E e n. CR 31/05/2022.0005849.E., il curatore ha chiesto il pagamento, a favore del Fallimento PI.CA. Holding, dell'importo a credito di Euro 4.303,81 riconosciuto dal Commissario Delegato;
- il Commissario Delegato, con comunicazione avente prot. n. Rep. CR 31/05/2022.0005831.U, ha precisato di aver proceduto ad effettuare la ricognizione totale delle somme a credito/debito dell'Impresa afferenti i cantieri che vedono coinvolta la ditta PI.CA. HOLDING IT SRL, ora FALLIMENTO PI.CA. HOLDING IT SRL, ricognizione dalla quale risultava che, opponendo in compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. e dell'art. 56 del R.D 16/03/1942 n. 267, i crediti della Stazione Appaltante relativi ai contratti EPT I Lotto 1 ed EST Lotto 24, rispettivamente di Euro 32.486,23 ed Euro 54.922,53, per un totale di Euro 87.408,76, ai crediti dell'Impresa relativi all'EPT III LIII - ES SCUOLA MUSICA e all'EST Lotto 24 Art. 57, rispettivamente di Euro 4.303,81 ed Euro 19.499,07, per un totale di Euro 23.802,88, rimaneva un credito residuo a favore del Commissario Delegato di Euro 63.605,88, per il quale il Commissario Delegato stesso avrebbe provveduto ad insinuarsi nel passivo per le somme spettanti.

Considerato che:

- l'impresa Fallimento PI.CA. Holding s.r.l. è titolare di posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Commissario Delegato;
- il procedimento civile avanti al Tribunale di Bologna (R.G. n. 11985/2020), come già dettagliato in precedenza, è stato interrotto per l'intervenuto fallimento della parte convenuta e che lo stesso verteva sulle medesime ragioni che conducono il Commissario Delegato ad avanzare domanda di ammissione al passivo.

Dato atto conseguentemente che con Decreto n. 1063 del 30 Settembre 2022, ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c. e dell' art. 56 del R.D 16/03/1942 n. 267, il Commissario Delegato ha proceduto a compensare i debiti dell'Impresa fallita relativi all'EPT L1 e EST L24 e i crediti dell'Impresa fallita relativi all'EST L24 ex art. 57 Dlgs 163/06 e EPT III L3, come sopra dettagliati, nei confronti della Stazione Appaltante, rimanendo così un credito residuo a favore del Commissario Delegato di € 63.605,88 IVA compresa, per il quale è stato previsto nel medesimo Decreto, di procedere con la proposizione della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento PI.CA. Holding s.r.l. al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria.

Rilevato pertanto che si è proceduto al deposito della domanda di insinuazione nello stato passivo per Euro 63.605,88 IVA compresa, con istanza avente prot. n. CR

18/10/2022.0010148.U.

Visto che in data 24/03/2023, il Curatore ha trasmesso il Verbale di esame e di formazione dello Stato Passivo tardivo, unitamente alla Comunicazione di esecutività stato passivo creditori tardivi, acquisiti al prot. n. CR 24/03/2023.0001925.E, con il quale il Giudice Delegato ha preso in esame la domanda di ammissione al passivo del Commissario Delegato, inserita nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore, e, vista la proposta di esclusione del Curatore, ha escluso il credito del Commissario Delegato.

Rilevato quanto sopra richiamato circa il credito vantato dal Commissario Delegato nonché il provvedimento del Giudice Delegato di esclusione nello stato passivo; si è proposta opposizione allo stato passivo per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Milano che ha instaurato il contenzioso avente RG n. 16594/2023 presso il Tribunale di Milano.

Preso atto della nota del curatore fallimentare, dott. Andrea Nannoni, depositata al Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile, nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo RG n. 16594/2023 di cui al punto precedente e trasmessa al Commissario Delegato dall'Avvocatura Distrettuale di Milano in data 26/06/2023 (acquisita al CR n.26/06/2023.0003849.E) nella quale veniva comunicato che, antecedentemente alla notifica del ricorso di opposizione allo stato passivo promosso dal Commissario Delegato, era stato approvato il Rendiconto della gestione ex art. 116, ultimo comma, Legge Fallimentare, nell'ambito del quale è stato dato atto che all'attivo del fallimento non era stato appreso alcun bene, in quanto la società fallita non era risultata intestataria né di beni immobili e/o mobili, né di crediti esigibili. Inoltre, veniva anche comunicato che l'azione di responsabilità, ex art. 146, verso l'amministratore unico, non era stata coltivata posto che l'assenza di beni dello stesso aggredibile, rendeva l'azione stessa inutile. Nella stessa nota, il curatore fallimentare, dott. Andrea Nannoni, comunicava anche che, con istanza depositata in data 31/05/2023, richiedeva la chiusura del Fallimento PI.CA. Holding IT.

Rilevato che:

a seguito della nota scritta del curatore di cui al punto precedente, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano con nota CR n.26/06/2023.0003849.E, quest'ultima ha comunicato al Commissario Delegato, con una seconda nota, acquisita al protocollo con CR 27/06/2023.0003901.E, che, stante l'intervenuta pronuncia di chiusura della procedura fallimentare e l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i creditori, non sarebbe stata coltivata la radicata procedura di opposizione allo stato passivo, chiamata all'udienza del 27.06.2023 e pertanto la stessa è stata dichiarata estinta.

Preso atto del decreto di chiusura della procedura fallimentare adottato dal Tribunale di Milano in data 15/06/2023 e trasmesso al Commissario Delegato dall'Avvocatura di Milano con nota assunta a Prot. CR 27/06/2023.0003901.E;

Vista la chiusura della procedura fallimentare, dell'estinzione della procedura giudiziaria e il mancato soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato.

DECRETA

- 1) di dare atto che la stazione appaltante del Commissario Delegato, a seguito di apposite procedure di gara ha aggiudicato, come specificato nelle premesse, all'impresa PI.CA. Holding IT S.R.L. ora Fallimento PI.CA. Holding IT S.R.L., la realizzazione delle seguenti opere:

1] Edificio Pubblico Temporaneo (EPT I), Lotto 1, nel Comune di Galliera (BO), costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo;

2] Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 24, nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli";

3] Lavori complementari (affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006) dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 24 nel Comune di San Possidonio (MO), costituito dalla Scuola Secondaria I° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli";

4] Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) – Edificio Scolastico Temporaneo (EST), Lotto 3, nel Comune di Mirandola (MO), costituito dalla Scuola di Musica, aggiudicazione poi decaduta per i motivi specificati in premessa.

- 2) di dare atto che a seguito di quanto dettagliatamente esposto in premessa risulta la seguente situazione debitoria e creditoria degli appalti sopra elencati:

APPALTO	IMPORTO
EPT I Lotto 1	- 32.486,23 €
EST Lotto 24	- 54.922,53 €
EST Lotto 24 ex Art. 57 Lavori complementari	19.499,07 €
EPT III Lotto 3 - Scuola di Musica	4.303,81 €
DEBITO TOTALE IMPRESA	- 63.605,88 €

- 3) di dare atto che il Commissario Delegato vanta un credito di € 63.605,88 IVA compresa, al netto delle compensazioni operate con Decreto n. 1063 del 30 Settembre 2022 ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c. e dell' art. 56 del R.D 16/03/1942 n. 267, tra i debiti dell'Impresa fallita relativi all'EPT L1 e EST L24 e i crediti dell'Impresa fallita relativi all'EST L24 ex art. 57 Dlgs 163/06 e EPT III L3.

- 4) di dare atto che il Commissario Delegato:
- ha proceduto all'escussione delle polizze assicurative prestate dall'impresa per gli appalti EPT I Lotto 1 e EST Lotto 24; escussioni andate a buon fine solo in parte;
 - ha intrapreso, stante le mancate escussioni, azione in giudizio nei confronti dell'appaltatore PI.CA. Holding IT s.r.l., processo poi interrotto all'udienza del 25/11/2021 da parte del Giudice che ha accertato l'intervenuto fallimento di PI.CA. Holding IT s.r.l., come dichiarato con sentenza n. 273/2021 in data 20/7/21 emessa dal Tribunale di Milano.

- 5) di dare atto che stante le posizioni debitorie e creditorie di PI.CA. Holding IT s.r.l. nei confronti del Commissario Delegato e l'interruzione del processo intentata contro la medesima società, il Commissario Delegato con il citato decreto n. 1063 del 30 Settembre 2022 ha proceduto con la proposizione della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento PI.CA. Holding s.r.l. al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria.

- 6) di dare atto della domanda di insinuazione allo stato passivo nella procedura fallimentare R.G. n. 265/2021 di Pica Holding IT s.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano per Euro 63.605,88 IVA compresa, depositata con istanza avente prot. n. CR 18/10/2022.0010148.U.
- 7) di dare atto dell'esclusione della domanda di ammissione allo stato passivo nella procedura fallimentare R.G. n. 265/2021 di Pica Holding IT s.r.l., come proposta dallo scrivente Commissario Delegato (istanza avente prot. n. CR 18/10/2022.0010148.U).
- 8) di dare atto che il Commissario Delegato, a seguito dell'esclusione, ha proposto opposizione all'esclusione dallo stato passivo per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Milano che ha instaurato il contenzioso avente RG n. 16594/2023 presso il Tribunale di Milano.
- 9) di dare atto della nota del curatore fallimentare, dott. Andrea Nannoni, depositata al Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile, nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo RG n. 16594/2023 di cui al punto precedente e trasmessa al Commissario Delegato dall'Avvocatura Distrettuale di Milano in data 26/06/2023 (acquisita al CR n.26/06/2023.0003849.E) nella quale veniva comunicato che, antecedentemente alla notifica del ricorso di opposizione allo stato passivo promosso dal Commissario Delegato, era stato approvato il Rendiconto della gestione ex art. 116, ultimo comma, Legge Fallimentare, nell'ambito del quale all'attivo del fallimento non era stato appreso alcun bene, in quanto la società fallita non era risultata intestataria né di beni immobili e/o mobili, né di crediti esigibili. Inoltre, veniva anche comunicato che l'azione di responsabilità, ex art. 146, verso l'amministratore unico, non era stata coltivata posto che l'assenza di beni dello stesso aggredibile, rendeva l'azione stessa inutile. Nella stessa, il curatore fallimentare, dott. Andrea Nannoni, comunicava anche che, con istanza depositata in data 31/05/2023, richiedeva la chiusura del Fallimento PI.CA. Holding IT.
- 10) di dare atto che, a seguito della nota scritta del curatore di cui al punto precedente, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano con nota CR n.26/06/2023.0003849.E, quest'ultima ha comunicato al Commissario Delegato, con una seconda nota, acquisita al protocollo con CR 27/06/2023.0003901.E, che, stante l'intervenuta pronuncia di chiusura della procedura fallimentare e l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i creditori, non sarebbe stata coltivata la radicata procedura di opposizione allo stato passivo, chiamata all'udienza del 27.06.2023.
- 11) di prendere atto, pertanto, del Decreto del Tribunale di Milano, adottato in data 15/06/2023, di chiusura della procedura fallimentare di PI.CA. Holding IT s.r.l. e della conseguente comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale di Milano, acquisita al CR n.27/06/2023.0003921.E, con la quale comunicava che, data la chiusura della procedura fallimentare, all'udienza del 27/06/2023 non era stata coltivata l'opposizione all'esclusione dello stato passivo e il Tribunale aveva estinto la procedura.
- 12) di prendere atto, pertanto, che le proprie pretese creditorie del Commissario Delegato non potranno essere soddisfatte.
- 13) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

